



**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

**AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE**

Prot. n.

**PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 392 DI DATA 29 Agosto 2024**

**OGGETTO:**

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - Specialized Polymers Industry S.r.l. - stabilimento di Lavis (TN), via A. Volta, 47 (p.ed. 1996 e 2016 C.C. Lavis). Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT).

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

LAB

Il Dirigente Settore aut.cont.  
f.to ing. Gabriele Rampanelli

Costituiscono parte integrante del presente atto:

- 1 Testo originale provvedimento
- 2 Allegato 1 - Rifiuti
- 3 Sub-allegato 1.1 - End of waste rifiuti costituiti da carta e cartone
- 4 Sub-sub-allegato 1.1.1 - Dichiarazione di conformità

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

**vista** l'autorizzazione Unica Territoriale (di seguito AUT) rilasciata con la propria determinazione n. 331 di data 10 luglio 2024, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta Specialized Polymers Industry S.r.l. (di seguito Ditta), con sede legale in Rovereto (TN), corso Rosmini, 38, relativa allo stabilimento sito in Lavis (TN), via A. Volta, 47 (p.ed. 1996 e 2016 C.C. Lavis), che comprende i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- a) autorizzazione ordinaria per l'esercizio di attività di recupero (operazioni R13 e R3) di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 84 del Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (di seguito T.U.L.P.) e per gli effetti dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ;
- b) valutazione di impatto acustico trasmessa in data 16 febbraio 2024 (ns. prot. n. 128574 del 19 febbraio 2024), ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in merito alla quale il Responsabile del Servizio Tecnico urbanistico del Comune di Lavis (TN), con nota di data 16 aprile 2024, prot. n. 10521 (ns. prot. n. 298889 del 17 aprile 2024), prende atto dell'esito della suddetta valutazione e non rileva elementi ostativi al rilascio dell'AUT;

**considerato** che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il provvedimento di AUT *“comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3”*;

**vista** la comunicazione di modifica dell'attività o dell'impianto presentata dalla Ditta in data 13 agosto 2024 (ns. prot. n. 625992), ai sensi dall'articolo 10, comma 1 del D.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., con la quale è stata chiesto in particolare quanto di seguito specificato:

- aumento di 10.000 t/anno dei rifiuti sottoposti alla sola attività di messa in riserva (operazione R13) conto terzi, senza aumento delle quantità massime stoccabili istantaneamente presso lo stabilimento;
- modifica delle possibili destinazioni della materia prima prodotta dal recupero R3, conformandole all'Allegato 2 del DM 188/2020;
- modifica dei potenziali produttori dei rifiuti identificati dai codici CER 03.03.09 e 03.03.10 aggiungendo *“impianti di trattamento di acque reflue consortili a servizio di più stabilimenti cartari”*;

**vista** la propria nota di data 20 agosto 2024 (ns. prot. n. 634616) con la quale è stato comunicato alla Ditta che:

- *“la modifica è stata reputata non sostanziale da questo Settore, competente per quanto concerne l'oggetto della richiesta. Per questo motivo non si rende necessario rendere disponibile ad altre strutture – per eventuali valutazioni in merito alla sostanzialità delle richiesta – la suddetta comunicazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10, comma 2 del D.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.”*;
- *“ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del D.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg. nel caso in cui questo Settore non aggiorni l'AUT entro sessanta giorni dalla data della comunicazione del 13 agosto 2024, codesta ditta a decorrere dal giorno 12 ottobre 2024 potrà procedere all'esecuzione della modifica”*;

**visto** l'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg. Il quale stabilisce, tra l'altro, che *“La struttura competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'AUT in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata della medesima”*;

**esaminati** gli atti istruttori nonché la documentazione già agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

**vista e fatta salva** la planimetria denominata *“TAVOLA M14.001”* relativa alla gestione dei rifiuti presso l'impianto allegata alla propria determinazione n. 331 di data 10 luglio 2024 quale parte integrante e sostanziale (Allegato 3);

**ritenuto** pertanto opportuno aggiornare l'AUT in relazione a quanto richiesto dalla Ditta con la comunicazione di data 13 agosto 2024 (ns. prot. n. 625992), modificando l'Allegato 1 ("*Rifiuti*") e relativo sub-allegato 1.1 ("*End of waste rifiuti costituiti da carta e cartone*") e sub-sub-allegato 1.1.1 ("*Dichiarazione di conformità*") alla propria determinazione n. 331 di data 10 luglio 2024 con quanto allegato al presente provvedimento;

**ritenuto** doveroso rammentare il rispetto delle disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 2 ("*Raccomandazioni*") alla propria determinazione n. 331 di data 10 luglio 2024;

**visto** il Decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg "*Regolamento di esecuzione dell'articolo 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), in materia di autorizzazione unica territoriale, e modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg, che dà esecuzione alla medesima legge e modifica disposizioni regolamentari connesse*";

**visto** il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

**visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";

**visto** il D.M. 5 febbraio 1998;

**vista** la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, recante "*Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9*", ed il relativo regolamento di esecuzione aggiornato con d.P.P. del 27 dicembre 2022, n. 19-76/Leg.;

**visto** il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo dei rifiuti speciali e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

**visto** il Piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, nonché i successivi piani e stralci d'aggiornamento;

**visto** il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

**visto** l'art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato "*Autorizzazione unica territoriale*", ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., così come modificato con d.P.P. 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg.;

**visto** in particolare l'art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale "*struttura competente*" per l'adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

**vista** la deliberazione della Giunta provinciale n. 1222 del 14 luglio 2023 con la quale è stato da ultimo aggiornato, tra l'altro, l'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 24 luglio 2023;

**considerato** che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell'AUT;

## d e t e r m i n a

- 1) di aggiornare, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., l'Autorizzazione Unica Territoriale rilasciata con la propria determinazione n. 331 di data 10 luglio 2024, alla ditta Specialized Polymers Industry S.r.l., con sede legale in Rovereto (TN), corso Rosmini, 38, di cui legale rappresentante è il signor Folgheraiter Massimo, relativa allo stabilimento sito in Lavis (TN), via A. Volta, 47 (p.ed. 1996 e 2016 C.C. Lavis), secondo quanto di seguito riportato:  
  
l'Allegato 1 ("*Rifiuti*") e relativo sub-allegato 1.1 ("*End of waste rifiuti costituiti da carta e cartone*") e sub-sub-allegato 1.1.1 ("*Dichiarazione di conformità*") alla propria determinazione n. 331 di data 10 luglio 2024 è sostituito con quanto allegato al presente provvedimento;
- 2) di raccomandare il rispetto delle disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 2 ("*Raccomandazioni*") alla propria determinazione n. 331 di data 10 luglio 2024;
- 3) di ricordare che l'Autorizzazione Unica Territoriale rilasciata con la propria determinazione n. 331 di data 10 luglio 2024, così come integrata e aggiornata d'ufficio con il presente atto, è **valida fino al 10 luglio 2039**; la domanda di rinnovo deve essere presentata **almeno 6 mesi prima della scadenza**;
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigilanza e l'assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale;
- 5) di avvertire che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Settore Autorizzazioni e controlli una comunicazione corredata dalla necessaria documentazione tecnica, al fine di valutare la sostanzialità o meno della modifica nonché la necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 4 dello stesso art. 10; resta ferma la facoltà da parte dell'interessato di presentare direttamente una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, per il rilascio di una nuova AUT;
- 6) di avvertire che in caso di subingresso nell'esercizio dell'attività che dà origine allo scarico, il titolare subentrante entro sessanta giorni deve comunicare l'avvenuto cambio di titolarità al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, il quale provvederà ad aggiornare l'AUT entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;
- 7) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.LL.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
- 8) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi all'allacciamento alla pubblica fognatura di tipo nero delle acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;

- 9) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi allo scarico di acque meteoriche provenienti da caditoie stradali, da tetti, piazzali e cortili e da ogni altra superficie esterna dello stabilimento in oggetto, non riconducibili alle attività di cui al comma 2 dell'articolo 18 bis del T.U.L.P., non compresi nell'AUT e adottati dal Comune territorialmente competente, anche ai sensi dell'articolo 14, comma 4, delle Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque;
- 10) di riconoscere che, essendo questa determinazione stata adottata entro il termine di 60 giorni indicato all'art. 10, comma 1, secondo periodo, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., quanto autorizzato con il presente provvedimento è immediatamente efficace;
- 11) di rammentare che l'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto da detto comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
- 12) di dare atto di avere accertato l'assenza di conflitti di interesse in capo al personale coinvolto nel procedimento;
- 13) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Specialized Polymers Industry S.r.l., al comune territorialmente competente, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'assunzione di eventuali ulteriori provvedimenti, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ed al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- 14) di dare atto che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti è coperta dalla fidejussione bancaria n. 6006149 di data 21 gennaio 2015 (ns. prot. n. 42613 di data 27 gennaio 2015), integrata con appendice di data 1 luglio 2014 (ns. prot. n. 506995), emessa dalla Banca per il Trentino Alto Adige – Bank für Trentino-Südtirol – Credito Cooperativo Italiano Società Cooperativa, con sede legale in Trento (TN), via Belenzani, 12, prestata nei confronti della Provincia Autonoma di Trento fino alla concorrenza di € 51.645,68, nell'interesse della Ditta;
- 15) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
- 16) di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

# ALLEGATO 1

## Rifiuti

Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi (operazioni R13 e R3) indicati nella tabella seguente, finalizzate, tra l'altro, alla produzione di materie prime attraverso la cessazione della qualifica di rifiuto (End Of Waste) stabilita dall'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006, presso l'impianto sito in Lavis (TN), via A. Volta, 47, sulle p.ed. 1996 e 2016 C.C. Lavis, per un quantitativo massimo complessivo pari **30.000 tonnellate/anno**, ai sensi dell'art. 84 T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Tabella 1: attività di recupero di rifiuti esercitate

Codice C.E.R.	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero e prodotti ottenuti
03.03.09 03.03.10	<p><u>Provenienza:</u> cartiere o impianti di trattamento di acque reflue consortili a servizio di più stabilimenti cartari</p> <p><u>Caratteristiche:</u> rifiuti costituiti da fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio, scarti di fibre, e da fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica, con eventuale presenza di altre tipologie di rifiuto di scarto (plastiche, metalli, ...).</p>	<p><b>30.000</b></p> <p><b>di cui massimo 20.000 sottoponibili alle operazioni di recupero R3</b></p>	Messa in riserva ( <b>operazione R13</b> ) in cumuli, per un volume massimo istantaneo pari a 700 m <sup>3</sup> , come indicato in planimetria allegata alla propria determinazione n. 331 di data 10 luglio 2024, finalizzata alla produzione di materia prima ( <b>operazione R3</b> ) secondo quanto disciplinato al <b>Sub-Allegato 1.1</b> per un massimo di 20.000 t/anno, oppure al conferimento dei rifiuti presso impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

Le attività di recupero di rifiuti autorizzate con il presente provvedimento devono essere esercitate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia, in conformità a quanto contenuto nella domanda presentata dalla Ditta e nelle successive integrazioni, nonché nell'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate.

### Prescrizioni gestionali del centro di recupero e dotazioni minime impiantistiche.

- L'accesso all'impianto deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell'attività;
- l'organizzazione impiantistica, le attrezzature utilizzate, nonché la dislocazione delle aree dedicate al deposito dei rifiuti e delle superfici utilizzate per le operazioni di recupero devono essere gestite in conformità alla planimetria allegata alla propria determinazione n. 331 di data 10 luglio 2024 (Allegato 3);
- le zone di conferimento (ingresso e pesa, fino alle aree di scarico rifiuti), le aree destinate alla movimentazione dei rifiuti con mezzi meccanici e le aree destinate alla lavorazione degli stessi devono essere pavimentate in materiale impermeabile ed essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale olio assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso;
- la messa in riserva (operazione R13) dei rifiuti in ingresso sul piazzale esterno deve essere effettuata in container chiusi a tenuta stagna;**
- i depositi dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione riportanti il codice CER del rifiuto e l'operazione di recupero effettuata, al fine di rendere nota la natura dei rifiuti stessi;
- il tempo di permanenza dei rifiuti non pericolosi nel deposito destinato alla messa in riserva (operazione R13), in attesa di recupero o trattamento, deve essere **limitato ad un periodo inferiore a tre anni** a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti);
- è vietato costituire stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati allo scopo;

- h) la zona di stoccaggio dei rifiuti deve essere separata da quella destinata al deposito delle materie prime lavorate in attesa di certificazione e/o analisi e dei prodotti, anche a mezzo di barriere mobili tipo New Jersey, in modo tale che non si mescolino;
- i) i depositi delle materie lavorate in attesa di certificazione e/o analisi prodotte dalla lavorazione dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione, al fine di rendere noto da quali lavorazioni le materie ivi stoccate derivano;
- j) i depositi delle materie lavorate in attesa di certificazione e/o analisi devono risultare ben distinti dai depositi dei prodotti/materiali già dichiarati conformi;
- k) i cumuli dei prodotti/materiali già dichiarati conformi devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione, al fine di rendere note le caratteristiche del materiale stoccato in base al loro futuro impiego;
- l) sono vietate le operazioni di *miscelazione* o diluizioni dei rifiuti gestiti nell'impianto;
- m) lo stoccaggio dei cumuli/dei contenitori/dei recipienti di qualsiasi tipo deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'accessibilità e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo...), al fine di verificarne il loro corretto funzionamento;
- n) devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione e ispezionabilità dei rifiuti depositati;
- o) l'impianto deve essere condotto nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
- p) durante le lavorazioni devono essere contenute le emissioni di polveri e rumorose;
- q) la recinzione dell'impianto di recupero, la pavimentazione dei depositi e dell'area di recupero, nonché il sistema di captazione e raccolta dei liquidi, devono essere mantenuti in continua efficienza;
- r) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;
- s) eventuali incidenti correlati alle attività di stoccaggio e le misure messe in atto per il contenimento degli eventuali inquinanti di qualsiasi natura devono essere tempestivamente segnalati al Sindaco del Comune territorialmente competente, all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ed all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- t) la Ditta deve accertare che i terzi, ai quali sono affidati gli eventuali rifiuti provenienti dalle operazioni di trattamento, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti;
- u) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o delle tecnologie adottate nelle predette attività deve essere preventivamente autorizzata dal Settore Autorizzazioni e controlli.

#### **Prescrizioni generali nel caso di recupero di rifiuti non pericolosi.**

- a) I rifiuti devono essere recuperati per tipologie e codici CER omogenei, così come stabilito nella tabella sopra riportata;
- b) è vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- c) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- d) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

- e) i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero R3 devono essere codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.-- in base alla frazione merceologica prodotta, fatta eccezione per i rifiuti da imballaggio eventualmente presenti che devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 15.01.--; tali rifiuti devono essere:
- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al "deposito temporaneo prima della raccolta" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
  - gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali;
  - avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
- f) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni di recupero autorizzate, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.

**Prescrizioni nel caso di recupero di rifiuti non pericolosi con produzione di materia prima con schede EOW.**

- a) I rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici CER 03.03.09 E 03.03.10 devono essere recuperati secondo le procedure descritte nel sub-allegato 1.1 "*End of waste rifiuti da Carta e cartone*", nonché nel relativo sub-sub-allegato 1.1.1 in ordine alla dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 184-ter, comma 3, lettera e, del D.Lgs. 152/2006;

## SUB-ALLEGATO 1.1.

*"End of waste rifiuti da Carta e cartone"*

### DESCRIZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO ALL'IMPIANTO DI RECUPERO:

- 1) Rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici CER 03.03.09 e 03.03.10;
- 2) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- 3) **qualora necessario** ai fini della caratterizzazione di cui alla lettera precedente, i rifiuti di cui al presente provvedimento, prima del loro avvio all'attività di recupero (operazioni R13 e R3), **devono essere campionati ed analizzati da parte del produttore** secondo le seguenti modalità:
  - a) il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, per ogni singolo sito di provenienza (es. cartiera, ecc...) e comunque ogni qual volta intervengano modifiche sostanziali nel processo che ha dato origine ai rifiuti medesimi;
  - b) le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
  - c) la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l'effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche);
  - d) il titolare dell'autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dall'autorizzazione per la specifica attività svolta.

## CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO "END OF WASTE"

### 1) Processi e tecniche di trattamento eseguite sul rifiuto:

- a) È vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- b) il titolare dell'autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- c) **i rifiuti in ingresso devono essere sottoposti da parte del titolare dell'autorizzazione a controllo visivo, al fine di valutare l'eventuale presenza di rifiuti indesiderati** (come ad esempio plastiche, legno, inerti, sempre in ogni caso in percentuale minima), le quali in questo caso devono costituire una quota effettivamente residuale dal punto di vista quantitativo della massa complessiva del rifiuto;
- d) il titolare della presente autorizzazione è tenuto inoltre a verificare la conformità dei rifiuti in ingresso a quanto indicato alla voce "caratteristiche" riportata nella seconda colonna della seguente Tabella 1;
- e) i rifiuti devono essere sottoposti ad operazioni meccaniche (operazione di recupero R3) volte alla produzione di materia prima con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 643/2014 relativamente ai codici 1.01.00, 1.02.00, 1.04.00, 1.04.01, 1.04.02, 1.05.00, 1.05.01 specificate nella Tabella 2;
- f) i rifiuti devono essere recuperati così come stabilito nella Tabella 1 sotto riportata, per la generazione di prodotti da destinare alle attività ivi individuate:

Tabella 1

Codici CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantitativo [t/anno]	Operazioni di recupero
03.03.09 03.03.10	<p><u>Provenienza:</u> cartiere o impianti di trattamento di acque reflue consortili a servizio di più stabilimenti cartari</p> <p><u>Caratteristiche:</u> rifiuti costituiti da fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio, scarti di fibre, e da fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica, con eventuale presenza di altre tipologie di rifiuto di scarto (plastiche, metalli,...).</p>	20.000	<p>Trattamento meccanico costituito dalle seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>sistema di presso-trazione</u> che ha la funzione di estrarre eventuali eccessi di umidità dal rifiuto e di operare una separazione per schiacciamento delle fibre e una riduzione dimensionale per trazione di quelle eccessivamente lunghe;</li> <li>• <u>lavorazione mediante centrifuga ad alta velocità</u> con lo scopo di creare un mix omogeneo di fibre lunghe e corte, distribuire in modo ottimale le cariche minerali nell'intero impasto e macerare definitivamente eventuali grumi ancora presenti;</li> <li>• <u>pressatura e formazione di balle cubiche;</u></li> </ul> <p>per la produzione di materia prima costituita da fibre cellulosiche (<b>operazione R3</b>) con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 643/2014 relativamente ai codici 1.01.00, 1.02.00, 1.04.00, 1.04.01, 1.04.02, 1.05.00, 1.05.01, da avviare all'industria cartaria oppure in altre industrie che la utilizzano come materia prima conformemente a quanto disposto dall'Allegato 2 al DM 188/2020.</p>

2) **Verifiche ambientali e prestazionali sulla materia prima per l'industria cartaria:**

Le materie prime prodotte devono essere rispondenti alle specifiche fissate dalle norme UNI-EN 643, come specificato nella tabella seguente:

Tabella 2:

Codice	Nome	Componenti non cartacei in % max	Totale materiale indesiderato in % max
1.01.00	Carta e cartone misti ordinari	1,5	3
1.02.00	Carta e cartone misti	1,5	2,5
1.04.00	Imballaggi di carta e cartone ondulato	1,5	3
1.04.01	Carta e cartone ordinari	1,5	3
1.04.02	Carta e cartone ondulati	1,5	3
1.05.00	Cartone ondulato ordinario	1,5	2,5
1.05.01	Cartone ondulato	1,5	2,5

Al fine di verificare le specifiche sopra riportate, il prelievo di campioni deve essere effettuato secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802, ed inoltre le analisi devono essere eseguite da un laboratorio certificato<sup>1</sup>.

3) **Metodi d'analisi e dichiarazione di conformità (DDC):**

- a) Le analisi, le determinazioni e le certificazioni sopra prescritte devono essere:
- effettuate sulla materia prima prodotta, in maniera separata su ogni diversa classe di materia prima prodotta, **eseguendo un campione ogni massimo 700 m<sup>3</sup>**;
  - corredate dal relativo responso analitico che certifica la conformità generale della materia prima per l'industria cartaria. **Devono essere impiegati e/o commercializzati esclusivamente lotti precedentemente verificati e analizzati e tale verifica/analisi si riterrà valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce;**
  - corredate dal verbale di campionamento compilato secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802, il quale indicherà in particolare: data e ora di campionamento, identificazione certa del lotto a cui si riferisce, descrizione della materia, metodo di campionamento, numero di incrementi e relativo peso e la relativa massa minima da campionare per migliorare l'accuratezza;
  - tenute a disposizione dell'Autorità di controllo;
  - effettuate secondo una metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori;
- b) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni autorizzate con il presente provvedimento, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
- c) la Ditta deve garantire la tracciabilità del materiale prodotto, pur uscendo dall'impianto come materia prima, conservando in copia presso l'impianto i documenti di trasporto per almeno 3 anni;
- d) la Ditta, in qualità di produttore della materia prima per l'industria cartaria, deve garantire il rispetto dei criteri di cui ai punti precedenti tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta secondo il modello denominato "*Dichiarazione di conformità (DDC)*" ed allegato alla presente, al termine dell'attività di recupero eseguita su lotti con una dimensione massima come sopra definita. La suddetta dichiarazione di conformità sarà conservata, anche in formato elettronico, presso la sede legale od operativa della Ditta, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

<sup>1</sup> "laboratorio certificato" ossia "un laboratorio dotato di certificato rilasciato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 rilasciato da un ente di accreditamento".

4) **Conservazione dei campioni:**

- a) Il titolare dell'impianto deve conservare per cinque anni presso la propria sede legale, un campione di materia prime prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui alle sezioni precedenti. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.
- b) le disposizioni sulla conservazione dei campioni non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. A questo fine deve essere prevista apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:
  - il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui alle sezioni precedenti;
  - tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto;
  - le destinazioni della materia prima prodotta;
  - il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
  - revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;
  - formazione del personale.
- c) il sistema di gestione ambientale deve essere certificato da un organismo terzo accreditato ed è soggetto a verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.

## SUB-ALLEGATO 1.1.1

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

#### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Dichiarazione numero	(*)
Anno	(aaaa)

(\* NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore della "materia prima per l'industria cartaria o altre industrie che la utilizzano come materia prima"		
Denominazione sociale	CF/P.IVA	
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo	N. civico	
CAP	Comune	Provincia di Trento
Autorizzazione n.	Data rilascio	

Il produttore sopra indicato, nella persona del Sig/Sig.ra \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ della suddetta società, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del decreto stesso,

#### dichiara che

Il lotto di materia prima per l'industria cartaria è rappresentato:

- dalla seguente quantità in volume: .....
- è riferita alle operazioni di scarico (R3) dal n..... al n..... del..... riportate sul registro di carico e scarico ai sensi dell'art.190 del D.Lgs. 152/2006.

Il predetto lotto di materia prima per l'industria cartaria o altre industrie che la utilizzano come materia prima è conforme ai criteri indicati nella determinazione n. .... di data ..... ai fini della cessazione delle qualifica di rifiuto stabilita dal art.184-ter del D.Lgs. 152/2006 e di seguito riportati:

- specifiche merceologiche fissate dalle norme UNI-EN 643:

Codice	Nome	Componenti non cartacei in % max	Totale materiale indesiderato in % max
1.01.00	Carta e cartone misti ordinari	1,5	3
1.02.00	Carta e cartone misti	1,5	2,5
1.04.00	Imballaggi di carta e cartone ondulato	1,5	3
1.04.01	Carta e cartone ordinari	1,5	3
1.04.02	Carta e cartone ondulati	1,5	3
1.05.00	Cartone ondulato ordinario	1,5	2,5
1.05.01	Cartone ondulato	1,5	2,5

**Il produttore dichiara infine di:**

- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (Regolamento (UE) 2016/679).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allegano i seguenti documenti:

- a) cartoncino di riferimento del lotto di produzione ove si dà evidenza di eventuali micro-corpi estranei tipo stickers e le caratteristiche fibrose allo strappo;
- b) .....
- c) .....

---

Luogo e data

---

Timbro della società e firma del dichiarante